



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## Capitaneria di Porto di Ancona

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE  
Banchina Nazario Sauro – 071/227581  
[ancona@guardiacostiera.it](mailto:ancona@guardiacostiera.it) – [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it)

### ORDINANZA n. 145/2011

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona,**

- VISTO:** il Regolamento Accosti di cui all'ordinanza n. 59/99 del 06.07.1999;
- VISTE:** le proprie ordinanze n. 101/97 del 23.09.1997 e n. 125/97 del 17.12.1997;
- VISTA:** l'istanza n. 1662/10 della Società API – Raffineria di Ancona S.p.a. datata 27.12.2010, con la quale si richiede la revisione dell'ordinanza n. 101/97 del 23.09.97 e dell'articolo 26 dell'ordinanza n. 59/99 del 06.07.99;
- VISTO:** il foglio n. 6/1392 del 23.02.1999 di questa Capitaneria di Porto, relativo all'interpretazione dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 101/97;
- VISTI:** Il Regolamento locale di pilotaggio nel porto di Ancona e Falconara Marittima di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.03.2006 ed i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datati 24.09.2002 e 10.05.2005 che ne costituiscono parte integrante;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 76/2006 del 13.07.2006 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per il servizio integrativo antincendio nell'ambito portuale del circondario marittimo di Ancona";
- VISTO:** il foglio n. 06.03.7322 del 25.02.2009 di questa Capitaneria di Porto, relativo al disormeggio per avverse condizioni meteo marine dalle strutture API di Falconara Marittima;
- VISTO:** il verbale relativo all'incontro tecnico svoltosi presso questa Capitaneria di Porto il giorno 29.09.2009 con i servizi tecnico – nautici ed i rappresentanti della Raffineria API S.p.a.;
- VISTO:** il foglio n. 06.03.26/42969 del 24.11.2009 di questa Capitaneria di Porto, relativo alle condizioni meteo marine per l'effettuazione delle operazioni commerciali ai terminali petroliferi marittimi della Raffineria API S.p.a. (pontile ed isola);

**SENTITI:** al riguardo la Corporazione piloti del porto di Ancona, il locale gruppo ormeggiatori e la Società "CO.RIM.A" Compagnia Rimorchiatori di Ancona;

**SENTITA:** al riguardo l'Autorità Portuale di Ancona;

**VISTA:** la legge 31.12.1982 n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare", con particolare riferimento al Titolo III "pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti";

**RITENUTO:** necessario, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino da possibili fonti di inquinamento, disciplinare la permanenza delle navi cisterna ormeggiate agli accosti dell'Isola artificiale e del Pontile, anche in relazione all'esposizione delle stesse agli effetti meteo marini;

**CONSIDERATO:** che la Raffineria API S.p.a. ha provveduto al potenziamento del sistema di illuminazione presso gli accosti delle strutture a mare denominate Pontile ed Isola lato terra;

**CONSIDERATO:** l'esito delle simulazioni di ormeggio notturno effettuate al pontile ed all'isola artificiale lato terra rispettivamente in data 25.01.2011 e 24.03.2011;

**RITENUTO:** necessario un periodo di sperimentazione teso a verificare gli effetti della presente ordinanza;

**VISTO:** il verbale relativo all'incontro svoltosi in data 06.10.2011 presso questa sede con i servizi tecnico-nautici per consentire l'ormeggio notturno presso le strutture API denominate isola e pontile nel periodo ottobre – marzo;

**VISTA:** la propria ordinanza n. 38/2011 del 10.05.2011 avente durata semestrale e tesa a disciplinare gli accosti alle strutture API denominate isola artificiale e pontile;

**VISTI:** gli articoli 28, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

## **ORDINA**

### **TITOLO I**

#### **STRUTTURA DENOMINATA "ISOLA ARTIFICIALE"**

##### **ARTICOLO 1**

##### **Parametri nave per recarsi agli ormeggi**

Agli accosti della struttura foranea denominata "Isola artificiale" ubicata a 2 miglia al largo di Falconara Marittima possono ormeggiare navi cisterna che abbiano le seguenti caratteristiche massime:

**ACCOSTO LATO MARE:**

- Pescaggio non superiore a 12,20 metri;
- Lunghezza fuori tutto non superiore a 260 metri;

**ACCOSTO LATO TERRA:**

- Pescaggio non superiore a 11,20 metri;
- Lunghezza fuori tutto non superiore a 234 metri;

I suddetti parametri devono essere simultaneamente rispettati.

**ARTICOLO 2**  
**Condizioni meteo marine**

**2.1. Ormeggio**

Le cisterne possono ormeggiare alla struttura Isola artificiale lato terra e lato mare previa verifica delle previsioni meteo e con il rispetto dei seguenti ulteriori parametri, la cui presenza deve essere soddisfatta simultaneamente:

**ISOLA LATO MARE**

- Vento non superiore a 11 nodi (5,6 m/s);
- Altezza d'onda non superiore a 0,50 metri.

**ISOLA LATO TERRA**

- Vento non superiore a 13 nodi (6.6 m/s);
- Altezza d'onda non superiore a 0,50 metri.

**2.2. Svolgimento operazioni commerciali e stand – by all'ormeggio**

La nave all'ormeggio potrà svolgere le operazioni commerciali (carico e scarico) con il rispetto delle seguenti condizioni meteo marine:

**ISOLA LATO MARE**

- Vento non superiore a 13 nodi (6.6 m/s);
- Altezza d'onda non superiore a 0,70 metri.

**ISOLA LATO TERRA**

- Vento non superiore a 15 nodi (7.7 m/s);
- Altezza d'onda non superiore a 0,70 metri.

Il superamento dei due parametri sopra indicati comporterà – a cura del Capo Ufficio mare dell'API e del Comandante della nave ormeggiata – la temporanea sospensione delle operazioni commerciali con conseguente distacco dei bracci di carico, previo svuotamento del prodotto in essi contenuto, e l'inizio della fase di stand – by all'ormeggio.

Di tale operazione vanno tempestivamente informati, a cura dell'Ufficio mare API, la sala operativa della Capitaneria di Porto di Ancona, il pilota di servizio, gli ormeggiatori ed i rimorchiatori a mezzo VHF canale 12/16 o, in alternativa, a mezzo telefono.

### **2.3. Disormeggio di emergenza**

La cisterna dovrà disormeggiare dall'isola artificiale nel caso di presenza e/o superamento contemporaneo delle seguenti condizioni meteo marine:

#### **ISOLA LATO MARE**

- Vento di intensità pari a 15 nodi (7,7 m/s);
- Altezza d'onda 0.90 metri.

#### **ISOLA LATO TERRA**

- Vento non superiore a 17 nodi (8.7 m/s);
- Altezza d'onda 0.90 metri.

La preparazione del disormeggio di emergenza per avverse condizioni meteo marine dovrà essere avviata già nella fase di stand – by all'ormeggio di cui al precedente punto 2.2. a cura del Comandante della nave ormeggiata.

La manovra di disormeggio vera e propria dovrà essere effettuata immediatamente in presenza delle condizioni meteo marine descritte nel presente punto, con obbligo di notifica, a cura dell'Ufficio mare dell'API, alla sala operativa della Capitaneria di porto di Ancona, al pilota di servizio, agli ormeggiatori e rimorchiatori a mezzo VHF canale 12/16 o, in alternativa, a mezzo telefono.

In caso di contemporanea presenza di navi agli accosti dell'isola artificiale verrà data priorità nel disormeggio di emergenza alla nave cisterna ormeggiata sopravento, esposta cioè alla traversia con vento e mare sulla fiancata esterna.

**L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di ordinare la sospensione delle operazioni commerciali ed il disormeggio di emergenza dall'isola artificiale ogni qual volta lo richiedano necessità connesse con la sicurezza della navigazione.**

## **ARTICOLO 3**

### **Numero di rimorchiatori per ormeggio/disormeggio**

E' fatto obbligo a tutte le navi destinate agli accosti lato terra e lato mare della struttura foranea denominata isola artificiale di servirsi durante le manovre di ormeggio e disormeggio del seguente numero di rimorchiatori:

- almeno n. 1 rimorchiatore in caso di cisterne fino a 7.000 t.s.l. munite di bow thruster;
- almeno n. 2 rimorchiatori per le cisterne con t.s.l. superiore a 7.000 o per quelle aventi t.s.l. inferiore o uguale a 7.000 non dotate di bow thruster.

#### **ARTICOLO 4** **Rimorchiatori in stand - by**

E' fatto obbligo alla Società API S.p.a. di mantenere un secondo rimorchiatore costantemente disponibile nel porto di Ancona, per l'intera permanenza della nave agli ormeggi della struttura denominata Isola artificiale lato terra e lato mare e comunque fino al compimento della manovra di disormeggio, per le cisterne con t.s.l. superiore a 7.000 (o inferiore a 7.000 non munite di bow thruster).

Nel caso di contemporanea presenza di cisterne lato mare e lato terra (doppio ormeggio) è obbligatorio l'utilizzo di almeno n. 2 rimorchiatori in stand - by, indipendentemente dalle tonnellate di stazza lorda delle navi.

### **TITOLO II** **STRUTTURA DENOMINATA "PONTILE"**

#### **ARTICOLO N. 5** **Condizioni meteo marine**

##### **5.1. Ormeggio**

La nave potrà effettuare le operazioni di ormeggio al Pontile API previa verifica delle previsioni meteo e con il rispetto contemporaneo dei seguenti parametri:

- vento non superiore a 15 nodi (7.7 m/s);
- altezza d'onda non superiore a 1 metro.

##### **5.2. Svolgimento operazioni commerciali e stand – by all'ormeggio**

La nave all'ormeggio potrà svolgere le operazioni commerciali (carico e scarico) con il rispetto delle seguenti condizioni meteo marine:

- vento non superiore a 18 nodi (9,2 m/s);
- altezza d'onda non superiore a 1,10 metri.

Il superamento dei due parametri sopra indicati comporterà – a cura del Capo Ufficio mare dell'API e del Comandante della nave ormeggiata – la temporanea sospensione delle operazioni commerciali con conseguente distacco dei bracci di carico, previo svuotamento del prodotto in essi contenuto, e l'inizio della fase di stand – by all'ormeggio.

Di tale operazione l'Ufficio mare dell'API dovrà tempestivamente informare la sala operativa della Capitaneria di Porto di Ancona, il pilota di servizio, gli ormeggiatori ed i rimorchiatori a mezzo VHF canale 12/16 o, in alternativa, a mezzo telefono.

### **5.3. Disormeggio di emergenza**

La cisterna dovrà disormeggiare dal Pontile API nel caso di presenza e/o superamento contemporaneo delle seguenti condizioni meteo marine:

- vento di intensità pari a 20 nodi (10,2 m/s);
- altezza d'onda 1.20 metri.

La preparazione del disormeggio di emergenza per avverse condizioni meteo marine dovrà essere avviata già nella fase di stand – by all'ormeggio, di cui al precedente punto 5.2., a cura del Comandante della nave ormeggiata.

La manovra di disormeggio vera e propria dovrà essere effettuata in maniera immediata in presenza delle condizioni meteo marine descritte nel presente punto, con obbligo di notifica, a cura dell' Ufficio mare API, alla sala operativa della Capitaneria di porto di Ancona, al pilota di servizio, agli ormeggiatori ed ai rimorchiatori a mezzo VHF canale 12/16 o, in alternativa, a mezzo telefono.

**L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di ordinare la sospensione delle operazioni commerciali ed il disormeggio di emergenza dal pontile ogni qual volta lo richiedano necessità connesse con la sicurezza della navigazione.**

## **ARTICOLO 6**

### **Numero di rimorchiatori per ormeggio**

E' fatto obbligo a tutte le navi destinate agli accosti della struttura denominata "Pontile" di servirsi durante le manovre di ormeggio di almeno n. 1 rimorchiatore.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE DENOMINATE "ISOLA**

### **ARTIFICIALE" E "PONTILE"**

## **ARTICOLO 7**

### **Stazione meteo**

Al fine di poter costantemente monitorare le condizioni meteo marine ed accertare il raggiungimento dei valori limite di vento e mare indicati nei precedenti articoli 2 e 5, è fatto obbligo alla Società API di mantenere in perfetto stato di efficienza presso l'Isola artificiale ed il pontile un **anemografo** che sia in grado di fornire in tempo reale velocità e direzione del vento, un **misuratore** in grado di rilevare l'altezza dell'onda ed un'asta graduata per la ricognizione visiva.

I dati relativi alla misurazione dei suddetti parametri siano messi, in tempo reale, a disposizione della sala operativa della Capitaneria di Porto di Ancona, dei piloti, degli ormeggiatori e dell'Ufficio mare dell'API, registrati e conservati per almeno 12 mesi (a cura dell'API).

## **ARTICOLO 8 Manutenzione delle strutture**

E' fatto obbligo alla Società API di eseguire una manutenzione programmata dei ganci a scocco ubicati in prossimità degli accosti all'isola e di tutte le strutture di ormeggio di propria competenza, che devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza ed agibilità.

Dovranno, altresì, essere mantenuti in perfetto stato di efficienza i segnalamenti marittimi e di allineamento ed i sistemi di illuminazione presso le strutture di ormeggio.

Dovrà essere garantito il perfetto funzionamento della stazione meteo di cui al precedente articolo 7.

## **ARTICOLO 9 Presidio Ufficio mare**

Per l'intera durata delle operazioni commerciali presso le strutture di ormeggio della raffineria (isola, pontile e monoboa) l'Ufficio mare dell'API sia presidiato h 24 da apposito personale responsabile delle operazioni marittime in corso, dotato di apparecchi che ne garantiscano l'immediata e pronta contattabilità.

Il Capo Ufficio mare dovrà immediatamente informare la sala operativa della Capitaneria di Porto di Ancona di qualsiasi eventuale situazione non ordinaria – fonte di potenziale necessità/pericolo – che dovesse verificarsi.

## **ARTICOLO 10 Guardia ai fuochi**

Sulla struttura Isola artificiale e sul pontile, per tutta la durata delle operazioni commerciali, dovrà essere assicurato - a cura di personale qualificato ed abilitato - un servizio di guardia ai fuochi così composto:

- una unità per navi fino a 10.000 t.s.l.;
- due unità per navi superiori a 10.000 t.s.l. ed inferiori a 50.000 t.s.l.;
- tre unità per navi superiori a 50.000 t.s.l..

**Tale servizio è da intendersi dedicato ed esclusivo, non cumulabile con altri servizi/operazioni.**

## **ARTICOLO 11**

### **Ormeggio notturno**

**L'ormeggio notturno** delle cisterne alle strutture *isola artificiale e pontile* è consentito sperimentalmente da **aprile a settembre fino alle ore 24.00 (con inizio operazioni entro le ore 23.00)** previa verifica delle previsioni meteo e nel rispetto contemporaneo delle seguenti condizioni:

- Calma di mare e di vento;
- Assenza di nebbia;
- Perfetta efficienza dei segnalamenti marittimi e di allineamento;
- Perfetto stato di efficienza dell'illuminazione presso i punti di ormeggio e funzionamento della stazione meteo;
- Preventivo parere favorevole di pilota e ormeggiatori.

Per il periodo compreso **tra ottobre e marzo l'ormeggio notturno alle strutture isola artificiale e pontile è consentito fino alle ore 20.00 (inizio operazioni entro le ore 19.00) con il rispetto contemporaneo delle condizioni sopra riportate, previa verifica delle previsioni meteo e definitivo nulla-osta dell'Autorità Marittima.**

## **ARTICOLO 12**

### **Mezzo antinquinamento**

Durante le operazioni alle strutture denominate ISOLA e PONTILE – utilizzate singolarmente o anche congiuntamente – deve essere costantemente presente e prontamente impiegabile una unità navale idonea ed opportunamente attrezzata per svolgere il servizio di disinquinamento.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **ARTICOLO 13**

### **Sanzioni**

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, ove il fatto non costituisca diverso e più grave reato, a mente degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Gli stessi saranno, altresì, tenuti - ove ne ricorrano i presupposti - a rifondere lo Stato delle spese sostenute per gli interventi di confinamento ed abbattimento degli inquinamenti, per la pulizia delle acque e bonifica degli arenili ovvero a risarcire i danni arrecati alle risorse marine nel rispetto della vigente normativa ambientale.



**ARTICOLO 14**  
**Disposizioni abrogative**

Le proprie ordinanze n. 101/97 del 29.09.1997, n. 125/97 del 17.12.1997 e n. 38/2011 del 10.05.2011 sono abrogate.

Si intendono, altresì, abrogate tutte le altre disposizioni che fossero in contrasto con quanto disposto nel presente atto e quelle non contemplate in specifiche ordinanze in vigore.

**ARTICOLO 15**  
**Entrata in vigore**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/ancona](http://www.guardiacostiera.it/ancona), nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

La presente ordinanza avrà la durata sperimentale di mesi 6 a decorrere dal 15.11.2011.

Ancona, 14.11.2011.

**F.TO IL COMANDANTE**  
**C.A. (CP) Giovanni PETTORINO**